

## TI\_GERICHTE 11.2002.68 vom 5. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.68)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.68 du 5 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.68 del 5 luglio 2000

### Volltext

Incarto n.11.2002.68

Lugano

28 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. \_\_\_\_\_ della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 3 giugno 2002 dall'attrice personalmente nei confronti della \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ , allora presidente di questa Camera;

premesso che con sentenza del 5 luglio 2000 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello presentato da \_\_\_\_\_ contro una sentenza emanata il

9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina, ha vietato ad \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di accendere qualsiasi fuoco nei caminetti della loro abitazione situata sulla particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ (inc. \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ );

ricordato che il 23 novembre 2000 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma presentato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e ha annullato tale sentenza, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio;

preso atto che il 3 giugno 2002, in esito a un'udienza tenutasi il 8 maggio precedente, \_\_\_\_\_ ha chiesto la ricusazione della presidente della Camera;

ritenuto che nelle loro osservazioni del 13 giugno 2002 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno proposto di respingere

l'istanza;

rilevato che con ordinanza del 5 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera, accertato come dal 1° agosto 2003 la giudice ricsusata non faccia più parte della prima Camera civile (FU n. \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_), ha richiamato alle parti la caducità della procedura, invitandole a esprimersi sulla questione delle spese e delle ripetibili,

appurato che le parti sono rimaste silenti;

rammentato che il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);

considerato che, ciò posto, rimane da statuire nella fattispecie sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 72 PC per analogia; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351);

stabilito che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricsusazione se il magistrato in questione appartenesse tuttora all'organico della Camera;

osservato che nelle circostanze del caso tale esame si risolverebbe in un esercizio sprovvisto di reale portata, tenuto conto che per redigere l'istanza l'attrice non ha dovuto far capo a un legale, che le convenute si sono limitate a poche righe di osservazioni, che le parti non hanno reagito all'interpellazione del giudice delegato e che nessuna di esse ha mai chiesto l'attribuzione di ripetibili (art. 151 CPC);

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.